

N. R.G. 2019/16339



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

Dott. Raffaele DEL PORTO	Presidente
Dott. Alessia BUSATO	Giudice
Dott. Lorenzo LENTINI	Giudice relatore

decidendo sulla procedura di reclamo iscritta al n. r.g. **16339/2019** promossa da:
MADDALENA NOCIVELLI (C.F.), con il proc. dom. avv. GIANGROSSI ILARIO e l'avv.
ZAGLIO ANDREA

reclamante

contro

MIFIN SRL (C.F. 02652390986), con il proc. dom. avv. MINERVINI VITTORIO

reclamata

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza camerale tenuta il 13.12.2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.1 A seguito di ricorso proposto in corso di causa da MIFIN s.r.l. questo Tribunale autorizzava, con provvedimento del 30.10.2019 (di seguito "Ordinanza"), il sequestro giudiziario della partecipazione di DAB Sistemi Integrati S.r.l. (la "Società"), corrispondente al 65,22% del capitale sociale, detenuta da Maddalena Nocivelli (la "Quota"), nominando custode della Quota il dott. Diego Savani e autorizzandolo al compimento di ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, con obbligo di presentazione di rendiconto semestrale.



Detto provvedimento veniva concesso a tutela dell'azione di merito avviata da MIFIN s.r.l. per ottenere il trasferimento *ex art. 2932 c.c.* della Quota della stessa Nocivelli, in forza del contratto del 13.7.2018, denominato "Accordo Fiduciario e di Governance" (l'"Accordo"), valorizzando le seguenti circostanze sotto il profilo del *fumus*:

- detto Accordo, concluso nell'ambito di una complessa operazione tesa a procurare a MIFIN s.r.l. il controllo della Società, prevedeva l'intestazione in capo a Nocivelli di una partecipazione pari al 94% della Società;
- il 22% del capitale della Società sarebbe rimasto nella titolarità di Maddalena Nocivelli;
- il 6,78% del capitale della Società (denominata nell'Accordo "*quota iniziale MI*") sarebbe stato oggetto di gestione fiduciaria da parte di Nocivelli, nell'interesse di Mifin s.r.l.;
- il residuo 65,22% del capitale della Società ("*quota residua MI*") sarebbe stato trasferito da Nocivelli a Mifin s.r.l., a semplice richiesta di Mifin, in una o più *tranches* entro 24 mesi dalla stipula dell'Accordo, a fronte del pagamento del corrispettivo di € 635.000,00;
- a livello di *governance* l'Accordo prevedeva l'impegno da parte di Nocivelli alla previa consultazione con Mifin s.r.l. prima di esprimere il voto nell'assemblea della Società;
- con atto pubblico del 10 settembre 2018 Nocivelli acquistava, nel rispetto degli impegni di cui all'Accordo, la titolarità del 94% del capitale della Società, situata al vertice della catena di controllo del Gruppo DAB S.p.A., al cui interno figura anche la controllata al 100% Dab Centro Operativo S.r.l.;
- in data 21 febbraio Mifin s.r.l. invitava infruttuosamente Nocivelli a procedere alla stipula del contratto definitivo di cessione della Quota.

Sotto il profilo del *periculum* il Tribunale rilevava che il carattere controverso della questione sorta in ordine alla titolarità della Quota, da risolvere in sede di merito, "*rende opportuna, nelle more del procedimento di cognizione piena, la custodia delle stesse, posto che la persistente disponibilità delle stesse in capo a Nocivelli potrebbe ragionevolmente frustrare le pretese della ricorrente, legittimando in sede deliberativa scelte gestionali in contrasto con l'interesse di Mifin, prospettiva resa verosimile dall'avvenuta approvazione di modifiche statutarie non previamente concertate con la ricorrente*", facendo riferimento alle modifiche statutarie (introduzione di *lock-up* triennale e di clausola di gradimento) deliberate dall'assemblea della Società del 22 febbraio 2019, senza previa concertazione da parte del socio di maggioranza Nocivelli con Mifin s.r.l.



1.2 Con il proprio reclamo Nocivelli, richiamando integralmente le difese svolte nel procedimento di primo grado e premesso il contesto nel quale si è collocata l'operazione di acquisizione della Società (caratterizzato da due distinti accordi di investimento), contesta la sussistenza sia del *fumus boni iuris* sia del *periculum in mora*, concludendo per la revoca del provvedimento di sequestro giudiziario.

In particolare la reclamante osserva in punto di *fumus* quanto segue::

- la mancata verifica della condizione tacita presupposta dalle parti, consistente nell'"*assoluzione del signor Ilarietti dai procedimenti penali in cui è coinvolto*", determina in tesi la perdita di efficacia dell'Accordo, precisando che tali procedimenti penali costituiscono la ragione per la quale Mifin s.r.l. non ha potuto partecipare alla conclusione del secondo accordo di investimento datato 6.6.2018;
- l'Accordo prevedeva l'obbligo da parte di Mifin s.r.l., disatteso, di tenere indenne Nocivelli dagli impegni finanziari associati alla qualità di socio;
- nel corso delle fasi che hanno caratterizzato l'Operazione, il carico economico previsto in capo a Nocivelli si è incrementato, al punto da divenire sproporzionato, circostanza che ha indotto le parti ad avviare una trattativa per la modifica delle condizioni economiche dell'Accordo, trattativa bruscamente interrotta con l'avvio della presente iniziativa giudiziale, che tradisce la violazione del dovere di buona fede da parte di Mifin s.r.l.;
- l'intrasferibilità della Quota, in forza della clausola statutaria di *lock-up* (art. 8.3), ne determina altresì l'inidoneità a essere oggetto di sequestro.

Con riferimento al *periculum* la reclamante rileva quanto segue:

- la sussistenza di un potenziale pregiudizio nelle more del giudizio di merito è esclusa dall'intrasferibilità della Quota, in forza della clausola statutaria di *lock-up* (art. 8.3);
- tutte le modifiche statutarie rispecchiano le intese sancite nell'Accordo e nei precedenti accordi di investimento, oltre a essere comunque note a Mifin s.r.l. (cfr. doc. 1 Nocivelli);
- Nocivelli non ha compiuto alcuna scelta gestionale in contrasto con l'interesse della Società, che produce utili e ha migliorato la propria posizione finanziaria netta;
- il giudice di prime cure non ha operato alcun bilanciamento tra l'asserito pregiudizio lamentato da Mifin s.r.l. e quello che grava sulla Società, esposta al rischio di non potere contrattare con la p.a. a causa delle pendenze penali di Ilarietti nonché a quello di perdere



l'appoggio delle banche e dei fornitori, anche alla luce del danno reputazionale derivante dalla nomina di un custode giudiziario.

1.3 Mifin s.r.l. si è costituita con memoria nel termine fissato con decreto presidenziale, concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma dell'Ordinanza.

Riportandosi al contenuto degli atti, parte reclamata rileva l'insussistenza di procedimenti penali a carico del legale rappresentante Marco Ilarietti e contesta l'esistenza di qualsiasi condizione tacita di efficacia dell'Accordo. Sottolinea il carattere pacificamente controverso della questione relativa alla titolarità della Quota, presupposto quest'ultimo da ritenere sufficiente per la concessione del sequestro giudiziario.

Osserva che Marco Ilarietti ha personalmente prestato una fideiussione a favore di Nocivelli a copertura degli impegni dalla medesima assunti in veste di socio della Società, con specifico riferimento al finanziamento erogato in favore di quest'ultima.

In punto di *periculum* lamenta l'attualità del pregiudizio consistente nel mancato coinvolgimento da parte del promissario acquirente nelle scelte gestionali della Società e nel mancato rinnovo di alcuni contratti di collaborazione con la controllata.

A livello più generale rileva il comportamento negoziale della controparte, asseritamente contrario ai canoni di buona fede, sottolineando inoltre agli atti di gestione lesivi del valore della Quota già menzionati nell'Ordinanza.

1.4 Esaurita la discussione all'udienza del 13.12.2019, il Tribunale si riservava.

2. Il reclamo è infondato.

In primo luogo è opportuno premettere che in questa sede parte reclamante ripropone eccezioni e difese già formulate in primo grado, lamentando un "travisamento dei fatti" da parte del giudice di prime cure. Al riguardo va invero osservato che l'Ordinanza ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare richiesto sulla base di motivazioni che questo Collegio condivide, salve talune precisazioni in punto di *periculum in mora*.

2.1 Sotto il profilo del *fumus boni iuris* il Collegio ritiene che, allo stato, gli elementi in fatto e in diritto a sostegno della domanda di merito ex art. 2932 c.c., tutelata dal provvedimento cautelare, siano adeguatamente supportati e di intensità sufficiente per la concessione del sequestro giudiziario.



In primo luogo va osservato come non vi sia agli atti evidenza di procedimenti penali a carico del legale rappresentante Marco Ilarietti, ad eccezione di taluni articoli di stampa, la cui rilevanza in giudizio è pressoché nulla. In ogni caso la tesi difensiva imperniata sulla presupposizione non appare allo stato confortata da elementi indiziari concreti, dovendosi ritenere poco verosimile che in un contratto recante pattuizioni così dettagliate le parti abbiano inopinatamente trascurato di prevedere una condizione essenziale, specie ove si consideri che detto Accordo è stato pacificamente concluso nell'ambito di una operazione negoziale complessa, caratterizzata da lunghe trattative e dalla stipula di ulteriori testi contrattuali, con la presumibile assistenza di professionisti.

Le suddette considerazioni non escludono ovviamente la possibilità che Nocivelli confidasse nella positiva conclusione delle pretese vicissitudini penali di Ilarietti, in tempo utile per la formalizzazione della cessione delle Quota, ma non emergono indizi circa la comunanza alla controparte di tale presupposto, verosimilmente confinato entro l'intima sfera negoziale dell'odierna reclamante.

Nei limiti cognitivi tipici della fase non si rinvengono quindi ragioni per negare la perdurante efficacia dell'Accordo, dovendosi necessariamente rinviare al giudizio di merito, in cui le parti dispongono di pieni poteri istruttori, l'esame di tale complessa questione.

L'ulteriore eccezione di inadempimento formulata dalla reclamante, relativa alla violazione da parte di Mifin s.r.l. dell'obbligo di tenere indenne la controparte dagli impegni finanziari associati alla qualità di socio, anche laddove per assurdo fondata, non potrebbe comunque alterare il sinallagma dell'Accordo al punto da caducare l'impegno alla cessione della Quota, atteso che le conseguenze di una eventuale violazione di detto obbligo sono espressamente previste dall'art. 2.2 e si limitano a prevedere un effetto liberatorio a favore di Nocivelli, la quale *“non sarà obbligata a qualsivoglia esborso o anticipazione con riferimento alla Quote MI”*.

Inconferenti appaiono poi le considerazioni in ordine all'aggravamento del carico economico in capo a Nocivelli, posto che quest'ultima non ha azionato alcuno dei rimedi astrattamente configurabili in relazione alla gestione delle sopravvenienze in corso di rapporto contrattuale, dovendosi nuovamente rinviare al merito la valutazione, sotto il profilo della buona fede, della condotta di Mifin s.r.l. nella fase immediatamente precedente all'introduzione del giudizio.

Infine non sono condivisibili le conseguenze che Nocivelli trae dalla presenza di una clausola statutaria di intrasferibilità della Quota, atteso che da una previsione negoziale inserita nello statuto non pare possibile derivare *sic et simpliciter* l'inidoneità del bene a essere oggetto di un



provvedimento giurisdizionale quale il sequestro giudiziario, dovendosi rilevare come l'evocata inopponibilità alla Società del negozio di trasferimento non incida sul regime di validità di quest'ultimo e, quindi, sull'astratta possibilità di emettere una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. Alla luce di quanto sopra osservato il *fumus* dell'azione appare solido, in quanto basato sulle risultanze documentali e sul chiaro tenore letterale dell'Accordo (art. 3.2). Di converso le eccezioni dell'odierna reclamante non sono di pronta soluzione né risultano allo stato supportate da sufficiente *fumus*, richiedendo degli approfondimenti istruttori incompatibili con l'attuale fase cautelare. Peraltro, ai fini della concessione del provvedimento richiesto, non è necessario un elevato livello di verosimiglianza delle ragioni fatte valere dal ricorrente, risultando sufficiente disporre di elementi conoscitivi tali da consentire al Collegio di poter ragionevolmente escludere la pretestuosità degli argomenti della parte che insta per il sequestro giudiziario, elementi che nella vicenda in esame *prima facie* sussistono.

2.2 Non sono condivisibili neppure le censure mosse sotto il profilo del *periculum in mora*, requisito che va ritenuto sussistente, sia pure per motivi non pienamente coincidenti con quelli indicati nell'Ordinanza.

In primo luogo va ribadito che con riferimento allo strumento cautelare del sequestro giudiziario il *periculum* è integrato dall'opportunità di provvedere, nelle more del giudizio di cognizione piena, alla custodia dei beni di cui è controversa la proprietà. Al riguardo, per apprezzare la ricorrenza di detto presupposto è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Sezione: "*In materia di sequestro giudiziario, ai fini del periculum è sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso a prescindere dal timore di sottrazione, alterazione o dispersione dei beni stessi: il periculum in mora può sussistere anche nelle ipotesi in cui viene richiesto un provvedimento di sequestro giudiziario, ma in tale accezione esso non costituisce condizione necessaria per la concessione del sequestro, posto che lo stesso art. 670 c.p.c richiede solo ragioni che rendano opportuna la custodia* (Trib. Brescia, Sez. spec. Impresa, 11/2/2016).

Nel caso in esame, pur non ravvisandosi allo stato indizi di condotte volte a disperdere il valore della Quota ovvero ad alterare gli equilibri di *governance*, atteso che le modifiche statutarie evocate da Mifin appaiono, come correttamente osservato dalla reclamante, conseguenza degli impegni assunti dalle parti nei precedenti accordi, coerentemente con la struttura complessiva dell'operazione, nondimeno il *periculum* rilevante per la concessione del provvedimento cautelare



emerge sotto il profilo soggettivo, in modo non dissimile da quanto avviene nell'ambito delle valutazioni sottese alla concessione del sequestro di tipo conservativo.

Rileva sotto detto profilo l'atteggiamento negoziale di Nocivelli, che finisce per assumere connotati a tratti ostruzionistici, nella misura in cui si risolve nella negazione del consenso alla cessione della Quota, a fronte di un *fumus* da ritenere particolarmente pregnante, per le ragioni illustrate sopra.

Tale atteggiamento appare oltremodo significativo, alla luce dei doveri fiduciari nascenti dall'Accordo, che caratterizzano quanto meno la gestione della "quota iniziale" pari al 6,78% del capitale della Società: è sufficiente infatti richiamare il carattere fiduciario dell'Accordo e l'apparente violazione di talune sue obbligazioni per apprezzare l'opportunità del provvedimento di nomina di un custode giudiziale.

Avuto riguardo a siffatto contesto e alle summenzionate criticità, non rileva sotto il profilo della sussistenza del *periculum* la presenza della clausola statutaria di *lock-up*, posto che Nocivelli potrebbe agevolmente rimuovere tale vincolo grazie all'ampia maggioranza di cui attualmente dispone, come peraltro osservato da parte resistente.

Né rileva il mancato bilanciamento da parte del giudice di prime cure tra l'asserito pregiudizio lamentato da Mifin s.r.l. e quello che grava sulla Società, trattandosi di operazione valutativa che non era affatto dovuta: tale bilanciamento è infatti previsto nella diversa fattispecie della sospensione dell'esecuzione di una delibera assembleare, non già in relazione al presente procedimento, di cui peraltro la Società non è neppure parte.

Al riguardo il Collegio osserva *ad abundantiam* che il rischio di ripercussioni sulla Società appare comunque trascurabile, dovendosi considerare che il provvedimento di nomina del custode interviene a livello di partecipazione sociale, ma non incide sull'amministrazione della Società, ambito in cui l'odierna reclamante mantiene peraltro un ruolo rilevante, in qualità di presidente del c.d.a. munito di ampi poteri (*cf.* visura della Società).

In conclusione sussistono solide argomentazioni per sostenere che la nomina di un custode sia nel caso in esame un provvedimento proporzionato e idoneo a tutelare l'interesse di entrambe le parti in causa, trattandosi di rimedio capace di assicurare, per la durata del processo di merito, una prudente amministrazione della Quota, sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.

3. Sulla scorta di quanto sopra osservato l'Ordinanza va confermata.

In ordine alla liquidazione delle spese del procedimento di sequestro e del presente reclamo si provvederà in sentenza.



P. Q. M.

Visti gli artt. 670 e 669 *terdecies* c.p.c. il Tribunale, decidendo in via cautelare e in camera di consiglio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

CONFERMA integralmente l'Ordinanza reclamata.

Spese al merito.

Brescia, 14 gennaio 2020

Il giudice estensore
LORENZO LENTINI

Il Presidente
RAFFAELE DEL PORTO

